

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

## REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 226 del 01 APR. 2021

DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI CTP PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 803/2012 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. M.A.**

L'ESTENSORE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 31 MAR. 2021

### VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 7316 del \_\_\_\_\_ C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 502020122 "RIMBORSI LEG."

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 01 APR. 2021, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°803/2012 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa il dipendente Dott. M.A. matr.72878, chiede il rimborso spese per il CTP, sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Preso atto che il Proc. Pen. n°803/2012 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con sentenza del 24/10/2019 di assoluzione non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adem-pimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
- 4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l’Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell’ art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Visto la fattura rilasciata per quietanza dal Dott. Giuseppe Bulla, corrisposte dal Dirigente Medico in questione per il procedimento penale 803/2012 R.G.N.R. per un importo complessivo di € 6.100,00;

Ritenuto che per regolamento l’Azienda rimborsa la somma liquidata al CTU ridotta del 30% che nel caso specifico è di € 1.464,00, (come da fattura rilasciata nello stesso procedimento dal Dott. Giuseppe Algieri);

Considerato che con determina n. 1552 del 02/12/2019 al medesimo medico come da documentazione in atti, sono state rimborsate le spese sostenute per la propria difesa, riservandosi il diritto al rimborso delle spese per consulenza medicolegale come da regolamento alla acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione dell’importo;

Preso atto che il settore economico finanziario ha autorizzato per l’anno 2021 la spesa necessaria per il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per fatti connessi alla propria attività di servizio

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese del CTP, sostenute per la propria difesa dal Dott. M.A. matr.72878, definito con sentenza irrevocabile del 24/10/2019 non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- Liquidare e pagare la somma di € **1.464,00** al dipendente Dott. A.M. **matr.72878**, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato “rimborso spese legali ai dipendenti” che ne presenta la disponibilità nell’esercizio finanziario in corso autorizzato per l’anno 2021 la spesa sul conto di costo 502020122